

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 140 Deposito delle memorie di parte.

Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo [378](#) del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.